



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 settembre 2019 n.153

(Ratifica Decreto Delegato 19 settembre 2019 n.143)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 19 settembre 2019 n.143 – Emissione di Titoli del debito pubblico – Repubblica di San Marino, tasso fisso 2%, 29 novembre 2029 – promulgato:

Visto l'articolo 25, commi 3 e 4, della Legge 30 maggio 2019 n.88;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 9 settembre 2019;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 settembre 2019;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.1 del 27 settembre 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 19 settembre 2019 n.143 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

EMISSIONE DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO – REPUBBLICA DI SAN MARINO, TASSO FISSO 2%, 29 NOVEMBRE 2029 ISIN: SM000A2R8AU7

Art. 1 *(Emissione)*

1. È disposta l'emissione di titoli del debito pubblico denominati "Repubblica di San Marino, tasso fisso 2%, 29 novembre 2029 ISIN: SM000A2R8AU7".

Art. 2 *(Caratteristiche dei titoli del debito pubblico)*

1. I titoli del debito pubblico di cui all'articolo 1 hanno le seguenti caratteristiche:
 - **Tipologia:** titoli del debito pubblico a tasso fisso, con pagamento periodico di interessi in forma di cedole semestrali posticipate e con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza,

ovvero anticipatamente, in caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato totale o parziale da parte dell'Emittente;

- **Emittente:** Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino;
- **Valuta di denominazione:** euro;
- **Valore nominale complessivo massimo dell'emissione:** 34.000.000,00;
- **Valore nominale unitario del titolo non frazionabile:** 1.000,00, ovvero, minor valore nominale unitario risultante in caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato parziale;
- **Numero massimo di titoli oggetto di emissione:** 34.000;
- **Data di godimento iniziale:** 29 novembre 2019;
- **Data di scadenza:** 29 novembre 2029;
- **Durata:** anni 10;
- **Data di regolamento delle sottoscrizioni:** 29 novembre 2019;
- **Prezzo di emissione:** 100,00 per cento del valore nominale unitario;
- **Prezzo di rimborso a scadenza:** 100,00 per cento del valore nominale unitario;
- **Frequenza pagamento cedola:** semestrale;
- **Date di pagamento cedola:** 29 maggio e 29 novembre di ogni anno di durata dell'emissione, o, se non lavorativo, primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza riconoscimento di alcuna maggiorazione di interessi;
- **Tasso cedolare nominale annuo lordo:** tasso fisso pari al 2,00 per cento annuo lordo;
- **Convenzione di calcolo:** actual/actual;
- **Prezzo di rimborso anticipato (eventuale):** 100 per cento del valore nominale rimborsato.

Art. 3

(Agente pagatore)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di agente pagatore, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n.96, interviene, per conto dell'Emittente, nel regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato.
2. Il pagamento delle cedole e il rimborso a scadenza o anticipato, sono eseguiti dall'agente pagatore previa messa a disposizione delle somme necessarie da parte dell'Emittente.
3. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino regola le operazioni di cui ai commi precedenti sui conti intrattenuti presso la stessa Banca Centrale dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che aderiscono direttamente al servizio di gestione accentrata prestato dalla medesima Banca Centrale.

Art. 4

(Dematerializzazione, gestione accentrata e regime di circolazione)

1. I titoli del debito pubblico previsti dal presente decreto delegato sono emessi e circolano "al portatore" e sono gestiti in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 1 del Decreto - Legge 21 gennaio 2016 n. 4.
2. Il servizio di gestione accentrata dei titoli dematerializzati è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
3. Il trasferimento dei titoli del debito pubblico avviene unicamente tramite la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale gestore accentrato dei medesimi, e i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che aderiscono direttamente al servizio di gestione accentrata prestato dalla stessa Banca Centrale.

Art. 5

(Modalità e condizioni di collocamento)

1. Il periodo di collocamento dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato ha inizio alle ore 9.00 di mercoledì 2 ottobre 2019 e termina alle ore 16.00 di mercoledì 27 novembre 2019.
2. I titoli sono collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 2.
3. Il collocamento dei titoli del debito pubblico e la raccolta delle relative sottoscrizioni è affidata ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A e alla lettera D dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, che aderiscono direttamente al servizio di gestione accentrata prestato dalla Banca Centrale e che hanno concluso apposito accordo con l'Emittente per lo svolgimento delle operazioni di collocamento dell'emissione.
4. Ai soggetti autorizzati di cui al precedente comma, l'Emittente riconosce una commissione per i servizi resi, che viene definita nel citato accordo ed i cui oneri sono imputati sul capitolo di spesa 1-3-2426 "Quote interessi e oneri per emissione Titoli del debito pubblico per interventi di rafforzamento patrimoniale sistema bancario sammarinese" del Bilancio dello Stato.
5. Coerentemente a quanto precisato al comma 3, il collocamento dei titoli del debito pubblico è consentito esclusivamente nel territorio della Repubblica di San Marino ed è aperto al pubblico dei risparmiatori, non essendo il collocamento rivolto o la sottoscrizione riservata a predeterminate categorie di investitori.
6. I soggetti autorizzati di cui al comma 3 non applicano, a carico dei sottoscrittori, per tutto il periodo di collocamento, alcun onere o commissione in relazione all'attività di raccolta delle sottoscrizioni.
7. I titoli sono sottoscrivibili per un valore nominale minimo pari a euro 1.000,00 (mille) o per suoi multipli.
8. Le richieste di sottoscrizione raccolte per conto terzi o effettuate in nome proprio da parte dei soggetti autorizzati di cui al comma 3 non sono revocabili e devono pervenire alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino tramite un'unica comunicazione entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo secondo il calendario TARGET2 in cui sono state sottoscritte, utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria e il formato standardizzato definito dalla stessa Banca Centrale e reso noto ai sensi di quanto previsto all'articolo 10.
9. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa, entro le ore 15.00 di ciascun giorno lavorativo secondo il calendario TARGET2, utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria e il formato standardizzato definito dalla stessa Banca Centrale e reso noto ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, i soggetti autorizzati di cui al comma 3 riguardo alle richieste di sottoscrizione trasmesse non accoglibili in quanto invalide.
10. L'assegnazione dei titoli del debito pubblico avviene seguendo l'ordine cronologico di ricevimento da parte della Banca Centrale delle richieste di sottoscrizione valide, eccetto nel giorno in cui l'ammontare nominale complessivo massimo dell'emissione è raggiunto; in tale giorno l'assegnazione dei titoli del debito pubblico è disposta soddisfacendo proporzionalmente ciascuna richiesta pervenuta per una percentuale pari al rapporto tra il nominale complessivo delle richieste valide di sottoscrizioni pervenute in tale giorno e l'ammontare nominale complessivo dell'emissione non ancora sottoscritta e disponibile al termine del giorno precedente, con arrotondamento al valore nominale unitario del titolo non frazionabile.
11. Il collocamento può essere chiuso anticipatamente e comunque al raggiungimento di un ammontare di sottoscrizioni pari al valore nominale complessivo massimo dell'emissione.
12. La Banca Centrale entro le ore 15.00 di giovedì 28 novembre 2019 comunica a ciascun soggetto autorizzato di cui al comma 3, l'ammontare complessivamente risultante delle richieste valide di sottoscrizioni trasmesse dal medesimo soggetto autorizzato.
13. Il regolamento delle sottoscrizioni è effettuato mediante addebito con data valuta 29 novembre 2019 dell'importo complessivo sottoscritto, calcolato come prodotto tra il prezzo di emissione e il valore nominale sottoscritto, dei conti accentrati intrattenuti dai soggetti autorizzati

di cui al comma 3 presso la Banca Centrale e contestuale accredito dei titoli del debito pubblico sottoscritti sui conti di deposito titoli intrattenuti dai medesimi soggetti autorizzati di cui al comma 3 presso la Banca Centrale.

Art. 6
(Rimborso)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, il rimborso dei titoli del debito pubblico avviene al 100 per cento del valore nominale unitario in un'unica soluzione alla data di scadenza degli stessi.

2. È facoltà dell'Emittente procedere al rimborso anticipato, totale o parziale dei titoli emessi, contestualmente alla data di pagamento di ciascuna cedola semestrale, con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi secondo il calendario TARGET2.

3. L'eventuale rimborso anticipato è effettuato al 100,00 per cento del valore nominale rimborsato.

4. L'eventuale rimborso anticipato parziale è effettuato tramite riduzione del valore nominale unitario di ciascun titolo del debito pubblico emesso e comunque per un importo non inferiore al 10 per cento o per multipli del 10 per cento del valore nominale emesso.

5. Dalla data di rimborso totale a scadenza o anticipato, totale o parziale, i titoli del debito pubblico cessano di maturare interessi sul valore nominale rimborsato.

6. Il rimborso dei titoli del debito pubblico avviene per il tramite dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, che aderiscono direttamente al servizio di gestione accentrata prestato dalla Banca Centrale.

7. L'eventuale rimborso anticipato, totale o parziale, avviene conformemente a quanto stabilito dai bilanci di previsione o dalle leggi di variazione del bilancio di previsione dello Stato che ne prevedono le modalità, l'ammontare e la copertura finanziaria.

Art. 7
(Mercato di negoziazione)

1. I titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato non saranno negoziati in mercati regolamentati.

2. I soggetti autorizzati di cui al comma 3 dell'articolo 5, conformemente agli impegni assunti con l'Emittente nell'ambito dell'accordo di cui al medesimo comma, gestiscono un mercato secondario, anche impegnandosi all'acquisto in contropartita diretta, per la negoziazione dei titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato, fornendo adeguate forme di trasparenza e informativa nei confronti del pubblico in merito alla gestione e al funzionamento dello stesso mercato, specie riguardo alle negoziazioni eseguite e ai relativi prezzi.

Art. 8
(Regime fiscale)

1. Gli interessi e gli altri redditi derivanti dai titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato sono esenti dall'Imposta Generale sul Reddito.

Art. 9
(Foro competente)

1. Per qualsiasi contestazione inerente ai titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria sammarinese.

Art. 10
(Norme Finali)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in qualità di agente pagatore e gestore accentrato dei titoli del debito pubblico, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto delegato, fornisce, anche utilizzando i sistemi di comunicazione interbancaria, le istruzioni inerenti alla gestione operativa dell'emissione, in particolare riguardo al collocamento, al trasferimento, al rimborso dei titoli e al pagamento delle cedole.
2. Le comunicazioni agli obbligazionisti e le informazioni riguardanti i titoli del debito pubblico di cui al presente decreto delegato sono rese disponibili tramite pubblicazione su almeno un quotidiano locale, sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio e sul sito della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2019/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti